

Codice A2203A

D.D. 6 luglio 2026, n. 1101

FAMI 2021/2027 prog. 1194: "Common Ground 2 - Azioni interregionali di contrasto allo sfruttamento lavorativo e di sostegno alle vittime"- CUP J79I25002060007. Approvazione schema di Accordo di collaborazione tra Regione Piemonte e Comune di Cuneo, ai sensi dell'art. 15 della L 241/1990. Bilancio finanziario gestionale 2026/2028: riduzione delle prenotazioni di spesa nn. 2026/25648 e 2026/25661 rispettivamente di..



ATTO DD 1101/A2203A/2026

DEL 06/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A22000 - WELFARE

A2203A - Politiche per le pari opportunità , diritti ed inclusione, progettazione ed innovazione sociale

OGGETTO: FAMI 2021/2027 prog. 1194: “Common Ground 2 - Azioni interregionali di contrasto allo sfruttamento lavorativo e di sostegno alle vittime”- CUP J79I25002060007. Approvazione schema di Accordo di collaborazione tra Regione Piemonte e Comune di Cuneo, ai sensi dell’art. 15 della L 241/1990. Bilancio finanziario gestionale 2026/2028: riduzione delle prenotazioni di spesa nn. 2026/25648 e 2026/25661 rispettivamente di euro 56.000,00 e contestuali impegni di pari importo sui rispettivi capitoli di spesa 151556 (risorse europee) e 151558 (risorse statali).

Premesso che da anni la Regione Piemonte è impegnata con azioni e interventi che mirano a contrastare lo sfruttamento lavorativo promuovendo lavoro regolare da perseguire anche mediante la collaborazione di tutti i livelli istituzionali, con interventi di breve, medio e lungo periodo che affrontino in modo efficace le problematiche della sicurezza, della salute, della legalità, del trasporto, dell’insediamento sociale e abitativo dei lavoratori.

Richiamati i seguenti progetti che hanno approvato interventi aventi come fulcro il suddetto tema:

- progetto “BuonaTerra” contro lo sfruttamento lavorativo in agricoltura, di cui alla D.G.R. n. 36-8562 del 15/03/2019, finanziato dal Fondo europeo Asilo Migrazione Integrazione (FAMI) 2014/2020 e conclusosi nel dicembre 2022;
- progetto "L'Anello Forte 6 - rete antitratta del Piemonte e della Valle d Aosta", di cui alla D.G.R. n. 5-1356 del 14/07/2025, finanziato nell’ambito del Bando n. 7/2025 del Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri attualmente in corso che si concluderà il 30/11/2026;
- progetto multiregionale “Common Ground - Azioni interregionali di contrasto allo sfruttamento lavorativo e di sostegno alle vittime”, approvato con D.G.R. n. 28-4302 del 10/12/2021, finanziato nell’ambito dei fondi FSE/PON inclusione 2014/2020 e FSE+/PN Inclusione 2021/2027, conclusosi il 30/09/2025.

Considerato che, sulla base delle valutazioni istruttorie del settore regionale “Settore Politiche per le pari opportunità, diritti ed inclusione, progettazione ed innovazione sociale”, è stato evidenziato quanto segue:

- il territorio del cuneese rappresenta un’area agricola particolarmente vocata alla produzione orto-frutticola e, di conseguenza, caratterizzata dalla presenza di lavoratori stagionali, per la maggior parte originari dell’Africa Sub-sahariana, che, col tempo, è cresciuta in modo esponenziale;
- nel corso degli ultimi anni nel cuneese si è attivata una rete di accoglienza dei lavoratori stagionali che ha coinvolto istituzioni pubbliche, aziende agricole ed il mondo del terzo settore;
- a partire dall’anno 2020 sono stati siglati appositi Protocolli d’intesa, promossi dalla Prefettura di Cuneo, tra Regione Piemonte, Comuni del cuneese e saluzzese, – tra cui il comune di Cuneo - Associazioni datoriali di categoria del lavoro agricolo e organizzazioni sindacali che hanno regolamentato la gestione di aspiranti braccianti senza dimora presenti in questo territorio, dando ottimi risultati. Anche per l’anno 2026 è stato firmato in data 14 maggio 2026;
- con D.G.R. n. 4-1658 del 07/10/2025, è stata approvata la presentazione della proposta progettuale “Common Ground 2” nell’ambito dell’Invito ad hoc del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per un intervento di prevenzione e contrasto allo sfruttamento lavorativo ed al fenomeno del caporalato per un importo complessivo di Euro 15.000.000,00, a valere su fondi FAMI 2021/2027 che, in continuità con il precedente progetto, vede la Regione Piemonte capofila di un partenariato multi-regionale composto dalle Regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria e Veneto;
- con Decreto direttoriale n. 01 del 08/01/2026, il Ministero del Lavoro ha approvato la suddetta proposta progettuale ammettendola a finanziamento per un importo pari a Euro 15.000.000,00 e per una durata di 30 mesi, salvo eventuali proroghe concesse dal Ministero;
- in data 24/03/2026 è stata siglata la Convenzione di sovvenzione tra Regione Piemonte e Ministero del Lavoro;
- in data 30/04/2026 è stato fissato l’avvio ufficiale delle attività;

Dato atto che:

il progetto summenzionato prevede, ai sensi dell’art. 15 della L 241/90, la stipula di appositi Accordi con Amministrazioni comunali per le attività di accompagnamento, orientamento e sostegno alle spese di gestione dei luoghi di accoglienza;

il Comune di Cuneo, con apposita nota conservata agli atti del settore n. prot. 102931 del 06/07/2026, ha evidenziato la disponibilità ad attivare, sul proprio territorio, strutture di accoglienza per lavoratori stagionali,

Considerato che:

con D.D. n. 853 del 27/05/2026 è stata accerta ed impegnata sugli appositi capitoli del bilancio regionale 2026-2028 la somma di Euro 15.000.000,00.

Al fine di procedere con la formalizzazione dei rapporti tra Regione Piemonte e il Comune di Cuneo nell’ambito del progetto “Common Ground 2” – CUP J79I25002060007, si rende opportuno procedere:

- alla stipula di un Accordo tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 15 della L 241/1990, il cui schema è posto in allegato (all. 1) alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, per la sua approvazione;
- impegnare la somma complessiva di Euro 56.000,00 già prenotata con la determinazione summenzionata con le seguenti modalità:

Anno 2026: riduzione delle prenotazioni nn. 2026/25648 e 2026/25661 e contestuali impegni a favore del Comune di Cuneo (cod. beneficiario 10526) di pari importo sui capitoli 151556 (risorse europee) e 151558 (risorse statali) rispettivamente di Euro 28.000,00 e Euro 28.000,00

Dato atto che l'assunzione delle obbligazioni giuridiche conseguenti sono subordinate al trasferimento delle risorse europee e statali da parte del Ministero del Lavoro alla Regione Piemonte per un importo pari a Euro 15.000.000,00;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- lo Statuto Regionale;
- il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D. Lgs 118/2011, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- la L.R. n. 23/2008 e s.m.i., "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- il D. Lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la D.G.R. 9 luglio 2021, n. 43-3529 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R. Approvazione";
- la D.G.R. n. 38-6152 del 2 dicembre 2022 "Approvazione linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A, B, D della D.G.R. 12-5546 del 29 agosto 2017";
- il D.P.G.R. n. 11/R, Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale);
- la D.G.R. n. 3-2182 del 30 Gennaio 2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n.113 del 6 agosto 2021";
- la L.R. n 3/2026, "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028";
- la D.G.R. 1-2209 del 9 febbraio 2026, avente per oggetto "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 3/2026 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028). Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del

Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028 e disposizioni di natura autorizzatoria".;

- La D.G.R. n. 11-2539/2026/XII del 11/05/2026 "Risorse vincolate di competenza di varie Direzioni Regionali (Dodicesima variazione)".;

determina

per le motivazioni espresse in premessa:

1. di approvare lo schema di Accordo che regolamenta, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90, i rapporti tra Regione Piemonte e Comune di Cuneo nell'ambito del progetto FAMI 1194 "Common Ground 2 - Azioni interregionali di contrasto allo sfruttamento lavorativo e di sostegno alle vittime" – CUP J79I25002060007, posto in allegato (allegato 1) alla presente determinazione di cui è parte sostanziale e integrante;
2. di demandare al Dirigente del Settore Politiche per le pari opportunità, diritti ed inclusione, progettazione ed innovazione sociale la sottoscrizione dell'Accordo;
3. di ridurre le prenotazioni nn. 2026/25648 e 2026/25661 assunte con D.D. n. 853/A2203A del 27/05/2026 e contestualmente impegnare sui capitoli di spesa n. 151556/2026 (risorse europee) e n. 151558/2026 (risorse statali) rispettivamente di Euro 28.000,00 e Euro 28.000,00 a favore del Comune di Cuneo (cod. beneficiario 10526);

La transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

4. di prevedere che la liquidazione delle risorse avverrà a seguito di richiesta di pagamento da parte del Comune di Cuneo per l'importo rendicontato e verificato da parte dell'esperto legale e del revisore contabile che saranno individuati dalla Regione Piemonte.
5. di disporre che, ai fini dell'efficacia della presente determinazione, la stessa sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 26, comma 2 del D.Lgs 33/2013.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A2203A - Politiche per le pari opportunità , diritti ed inclusione, progettazione ed innovazione sociale)
Firmato digitalmente da Osvaldo Milanese

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. All._1_Accordo_CG2_Comune_Cuneo.pdf
2. All._sub_1_accordo_Nomina_Resp_tratt_comune_Cuneo.pdf



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 L. 241/90 e ss.mm.ii tra la Regione Piemonte – Direzione Welfare e il Comune di Cuneo (CN) per l'attivazione e la gestione di strutture di accoglienza per lavoratori stagionali nell'ambito del progetto “Common Ground 2 - Azioni interregionali di contrasto allo sfruttamento lavorativo e di sostegno alle vittime” - PROG. 1194 - finanziato a valere sul Fondo Europeo Asilo Migrazione Integrazione (FAMI) 2021-2027 - CUP J79I25002060007

TRA

la Regione Piemonte – Direzione Regionale Welfare - C.F. n. 80087670016 - rappresentata dal Responsabile del Settore Politiche per le pari opportunità, diritti ed inclusione, progettazione ed innovazione sociale, ai fini del presente Accordo domiciliato presso la sede legale situata in Torino, p.zza Piemonte, 1;

E

il Comune di Cuneo (CN) - C.F. 00480530047 - rappresentato dalla Dirigente del Settore Servizi alla Persona, ai fini del presente Accordo domiciliata presso la sede legale situata in Cuneo, Via Roma, 28;

nel seguito denominati “Parti”;

PREMESSO CHE

- il Regolamento (Ue) 2021/1147 del Parlamento Europeo e del Consiglio istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (FAMI) 2021-2027;
- il Regolamento (Ue) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 reca le disposizioni comuni applicabili, fra gli altri, al Fondo Asilo, migrazione e integrazione;
- con Decisione C (2022) 8754 del 25 Novembre 2022 la Commissione Europea ha approvato il Programma Nazionale FAMI 2021-2027, successivamente modificato con Decisione C (2023) 9276 del 20 dicembre 2023;
- Il Programma nazionale FAMI, approvato con Decisione C(2022) 8754 del 25 Novembre 2022 e ss.mm.ii., prevede, nell'ambito dell' Obiettivo Specifico 2 Migrazione legale e Integrazione – Misura di attuazione 2.d) - Ambito di applicazione 2.h), l' Intervento f) Prevenzione e contrasto al lavoro sommerso e al fenomeno del caporalato, volto a favorire la tutela, l'integrazione sociale, sanitaria, abitativa e lavorativa e condizioni di regolarità lavorativa di Cittadini di Paesi Terzi vittime e potenziali vittime di sfruttamento lavorativo e di caporalato;

- nell'ambito del FAMI 2021-2027, la Direzione Generale per le politiche migratorie e per l'inserimento sociale e lavorativo dei migranti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stata formalmente individuata quale Organismo Intermedio allo svolgimento delle funzioni di gestione ed attuazione di interventi relativi all'obiettivo specifico 2 "Migrazione legale e Integrazione" di cui al Capo I del Regolamento (UE) n. 2021/1147;
- con Decreto direttoriale, prot. n. 97 del 01/08/2025, dell'Organismo Intermedio è stato adottato l'Invito ad hoc rivolto alla Regione Piemonte per la presentazione di una proposta progettuale multi-regionale, in continuità con la precedente, finanziata a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2021-2027 – Obiettivo Specifico 2 Migrazione legale e Integrazione, Misura di attuazione 2.d Ambito di applicazione 2.h), Intervento 2.f) Prevenzione e contrasto al lavoro sommerso e al fenomeno del caporalato, per un importo pari a euro 15.000.000,00;
- con D.G.R. n. 4-1658 del 07/10/2025 è stata autorizzata la presentazione della proposta progettuale "Common Ground 2 - Azioni interregionali di contrasto allo sfruttamento lavorativo e di sostegno alle vittime" nell'ambito del suddetto Invito ministeriale, che vede la Regione Piemonte capofila di un partenariato multi-regionale composto dalle Regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria e Veneto;
- con nota prot. n. 56 del 09/01/2026 dell'Organismo Intermedio, il suddetto progetto è stato ammesso a finanziamento per un importo pari a euro 15.000.000,00;
- A livello piemontese, a seguito di una procedura di co-progettazione di cui alle DD.DD. n. 1623 del 27/11/2025 e n. 156 del 09/02/2026, sono stati individuati i seguenti quattro enti, capofila di Associazioni Temporanee di Scopo (ATS), per la realizzazione delle attività progettuali previste: Cooperativa Liberazione e Speranza s.c.s. referente per il quadrante nord Piemonte, Cooperativa Progetto Tenda s.c.s. referente per il quadrante centro, Cooperativa Momo s.c.s. referente per il quadrante sud/ovest e Associazione Comunità San Benedetto al Porto referente per il quadrante sud/est;
- con D.D. n. 853/A2203A del 27.04.2026 è stata accertata e impegnata sugli appositi capitoli del bilancio regionale 2026-2028 la somma complessiva di euro 15.000.000,00;
- in data 14/05/2026 è stato sottoscritto il "Protocollo d'intesa tra enti diversi promosso dalla Prefettura di Cuneo finalizzato alla gestione delle azioni di accoglienza dei lavoratori stagionali nel cuneese;
- il Comune di Cuneo risulta sottoscrittore del Protocollo stesso e rientrante nella rete di Comuni che hanno evidenziato disponibilità ad attivare, sul proprio territorio, strutture di accoglienza di lavoratori stagionali, gestite secondo le modalità previste dal Disciplinare allegato al Protocollo;
- la Regione Piemonte attraverso le risorse finanziarie previste nell'ambito del progetto "Common ground 2" sostiene e supporta la rete delle strutture di accoglienza

adottando, laddove necessario, specifici accordi con gli enti locali al fine di collaborare nella copertura delle spese necessarie;

- entrambe le parti esprimono un reciproco interesse alla stipula del presente accordo e in particolare, per la Regione Piemonte esiste la necessità di ampliare la rete delle accoglienze per lavoratori stagionali attivata nel cuneese e per il Comune di Cuneo risulta necessario offrire una risposta in termini di offerta abitativa al fine di evitare la nascita di “insediamenti informali” sul proprio territorio con il conseguente sviluppo di problematiche di carattere igienico-sanitario;

CONSIDERATO CHE

si rende opportuno prevedere la stipula di un accordo tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 15 della Legge n.141/90, tra la Regione Piemonte ed il Comune di Cuneo al fine di regolare i rapporti reciproci nell'ambito del progetto “Common Ground 2 - Azioni interregionali di contrasto allo sfruttamento lavorativo e di sostegno alle vittime” sia nella realizzazione delle attività che relativamente alle conseguenti obbligazioni di carattere amministrativo e contabile, anche ai fini della rendicontazione, della conservazione della documentazione e del trattamento dei dati personali dei destinatari coinvolti;

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale della collaborazione, le parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Recepimento delle premesse e degli allegati.

Le premesse e gli allegati richiamati nel presente atto fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2 - Oggetto dell'Accordo

Con il presente Accordo vengono disciplinati i rapporti giuridici e gli impegni reciproci tra la Regione Piemonte ed il Comune di Cuneo per la realizzazione delle azioni previste nell'attivazione e nella gestione delle strutture di accoglienza destinate a n. 60 lavoratori stagionali impiegati nel settore agricolo presso aziende del territorio.

Le parti, nel rispetto delle proprie funzioni, responsabilità ed autonomia organizzativa, si impegnano a collaborare alla buona riuscita dell'intervento.

Articolo 3 - Obblighi comuni

Nell'ambito della realizzazione delle attività progettuali le parti hanno i seguenti obblighi comuni:

- a) attuare l'insieme delle operazioni necessarie per la realizzazione delle attività per la parte di propria competenza;
- b) assicurare che, per l'insieme delle operazioni avviate ed attuate, vengano sostenute spese entro e non oltre la data di chiusura del progetto. A tal fine, le spese devono essere legittime e regolari, oltre che conformi alle norme e agli orientamenti europei e nazionali in materia di costi ammissibili e di rendicontazione;
- c) conservare, predisponendo il relativo fascicolo di progetto, tutta la documentazione amministrativa e contabile, sotto forma di originali o di copie autenticate, su supporti comunemente accettati, registrando, in forma puntuale e conforme alle piste di controllo, le modalità di archiviazione e garantendone la rintracciabilità, funzionale alle verifiche di gestione, al monitoraggio, alla valutazione delle attività, ai controlli previsti;
- d) mettere a disposizione, in occasione dei controlli in itinere e finali svolti dal/dalla revisore contabile e dall'esperto/a legale, tutta la documentazione richiesta per la parte di propria competenza, ovvero comunicare la sede presso cui è detenuta la documentazione in formato originale, impegnandosi, altresì, a consentire lo svolgimento delle verifiche finalizzate all'accertamento della regolarità delle operazioni eseguite e/o di eventuali responsabilità da parte delle Autorità competenti o di altro organismo deputato a tale scopo ed a collaborare alla loro corretta esecuzione;
- e) garantire, con riferimento all'attuazione del progetto, il mantenimento di un sistema di contabilità separata e una codificazione contabile adeguata a tutte le relative transazioni;
- f) garantire la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'esecuzione del progetto presentato, in termini esattamente conformi alle disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010 ed assumere la responsabilità della corretta applicazione e delle eventuali violazioni delle suddette disposizioni;
- g) garantire che non sussista un doppio finanziamento delle spese dichiarate nelle domande di rimborso a valere su altri programmi nazionali o europei o attraverso altri periodi di programmazione e il rispetto della suddetta condizione anche successivamente alla chiusura delle attività progettuali;
- h) rispettare tutte le norme allo stesso applicabili, ivi incluse quelle in materia di pari opportunità, di tutela dei diversamente abili e di retribuzione del personale;
- i) rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dal Programma nazionale e richiamati nella Convenzione sottoscritta tra Regione Piemonte e Organismo Intermedio;
- j) in materia di affidamento di attività a enti terzi, osservare le norme UE e le disposizioni del D. Lgs. n. 36/2023.

Articolo 4 - Obblighi in capo alla Regione Piemonte

La Regione Piemonte assume i seguenti impegni:

- a) sostiene le azioni attivate dal Comune di Cuneo per la ricerca, l'individuazione e la gestione delle strutture abitative per l'accoglienza di lavoratori stagionali garantendo la copertura delle spese per la gestione, per le utenze e per l'acquisto di beni di consumo occorrenti per la sistemazione interna delle strutture;
 - b) garantisce un'attività di monitoraggio sulle strutture individuate dal Comune attraverso gli operatori sociali del progetto "Common ground 2" incaricati dalla Regione i quali si occuperanno di garantire il rispetto delle disposizioni previste dall'Allegato 1 - "Disposizioni operative per l'attivazione e la gestione dei siti di accoglienza" al "Protocollo D'intesa tra Prefettura di Cuneo, Regione Piemonte, Provincia, Comuni, Camera di Commercio, Consorzi Socioassistenziali, Associazioni datoriali di categoria lavoro agricolo, Organizzazioni sindacali, per la gestione dell'accoglienza di lavoratori stagionali impiegati nel settore ortofrutticolo nel territorio cuneese", sottoscritto in data 14/05/2026 che qui si intende interamente richiamato e, in particolare, di:
 - assicurare e garantire le "Modalità di accesso e permanenza nelle strutture di accoglienza da parte dei lavoratori agricoli", così come definite nelle "disposizioni operative" richiamate;
 - gestire l'ingresso e la registrazione degli ospiti;
 - monitorare il sito;
 - gestire le dinamiche di gruppo;
 - assicurare servizi di mediazione culturale finalizzata a prevenire e gestire eventuali criticità di convivenza all'interno delle strutture di accoglienza e nei rapporti con le comunità ospitanti.
- Questa attività di monitoraggio verrà realizzata in coordinamento ed integrazione con gli operatori incaricati dal Comune di Cuneo nell'ambito dell'Avviso di coprogettazione da avviare con E.T.S.
- c) è responsabile dell'esecuzione esatta ed integrale delle azioni progettuali oggetto del presente accordo, della corretta gestione, per quanto di competenza, degli oneri finanziari ad esso imputati e dallo stesso derivanti;
 - d) assicura i necessari raccordi con l'Organismo Intermedio, adeguando i contenuti delle attività ad eventuali indirizzi o a specifiche richieste formulate dall'Organismo Intermedio medesimo, informandolo di ogni fatto rilevante inerente il progetto e partecipando agli incontri periodici organizzati con finalità di monitoraggio;

- e) è responsabile, per un periodo di cinque anni, a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è avvenuto il pagamento del saldo della predisposizione, della raccolta, della corretta conservazione presso la sua sede legale, della messa a disposizione e dell'invio degli atti, dei documenti e delle informazioni richiesti dall'Organismo Intermedio (inclusa la documentazione dei partner);

Articolo 5 - Obblighi in capo al Comune di Cuneo

Il Comune di Cuneo assume l'obbligo di attivare le seguenti accoglienze abitative articolate in due livelli:

- Prima accoglienza: organizzata presso il dormitorio gestito dalla Croce Rossa Italiana, sito in via Bongioanni, 20 (ex "Caserma Piglione") secondo il Protocollo d'intesa tra il Comune di Cuneo e la Croce Rossa Italiana Cuneo per l'attivazione e la gestione di un centro di accoglienza temporanea nell'ambito degli interventi denominati "Emergenza freddo" - "Migranti stagionali". La capienza di accoglienza del dormitorio verrà portata a cinquantatré (53) posti, di cui almeno quaranta (40) dedicati ai potenziali braccianti agricoli e sarà accessibile da tutti coloro in cerca di un'occupazione, con contratto irregolare, senza lettera di impegno del datore di lavoro;
- Seconda accoglienza o accoglienza diffusa: organizzata presso abitazioni private individuate per l'occasione dall'Amministrazione e dai soggetti partner per un numero massimo di posti pari a 20.

Il Comune di Cuneo, inoltre, si impegna a:

- a) inviare alla Regione Piemonte i dati necessari per permettere alla stessa di assolvere agli adempimenti richiesti dall'Organismo Intermedio;
- b) individuare e comunicare alla Regione Piemonte il nominativo di un/a referente amministrativo, quali punti di contatto unici per la gestione delle attività;
- c) informare la Regione Piemonte tempestivamente di ogni evento di cui venga a conoscenza che attenga alla realizzazione dell'intervento o che possa creare ritardi od ostacoli nell'esecuzione dello stesso;
- d) inviare alla Regione Piemonte tutti i documenti necessari per lo svolgimento dei controlli;
- e) assicurare ampia collaborazione ai fini della corretta esecuzione dei controlli e delle verifiche in loco svolti dagli organismi a tale scopo deputati
- f) gestire tutte le risorse e rendicontare i costi sostenuti per la realizzazione del presente accordo secondo le regole previste per la gestione dei fondi FAMI.

Nell'ottica della cooperazione attiva e dell'assunzione dei corrispondenti impegni nella gestione del progetto, nonché nel rispetto del ruolo e delle responsabilità ricadenti in capo alla Regione Piemonte nei confronti dell'Organismo Intermedio, il Comune di Cuneo si impegna e si obbliga ad adeguarsi alle richieste ed alle eventuali prescrizioni

promanate dalla Regione, in particolar modo per quanto attiene agli aspetti direttamente ed indirettamente connessi con gli specifici obblighi posti a carico con la sottoscrizione della Convenzione con l'Organismo Intermedio.

Ferma restando la responsabilità amministrativa della Regione Piemonte nei confronti dell'Organismo Intermedio, resta inteso che il Comune di Cuneo sarà responsabile della mancata o inesatta gestione e/o esecuzione delle attività delle quali è investito.

Art. 6 – Affidamento di incarichi o di contratti di appalto/fornitura o co-progettazione

Il Comune di Cuneo – sotto la propria esclusiva responsabilità – potrà affidare a soggetti terzi, con comprovata e documentata esperienza professionale nel settore oggetto dell'attività progettuale, l'esecuzione di parte delle stesse, ad esclusione delle attività relative alla gestione ed al coordinamento del progetto e comunque nel rispetto da quanto previsto dalla normativa nazionale vigente e dalle regole specifiche previste dal FAMI.

Nel caso in cui parte delle attività progettuali siano affidate a soggetti terzi, questi:

- a) dovranno possedere i requisiti e le competenze richieste dall'intervento;
- b) dovranno essere selezionati – in caso di incarichi professionali affidati a soggetti esperti – secondo le modalità previste dall'art. 7 del D. Lgs. 165/2001, ovvero – in caso di contratti di appalto – secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia di procedure di evidenza pubblica (D. Lgs. 36/2023), ovvero – in caso di co-progettazione – tramite Convenzioni tra Pubbliche Amministrazioni e Enti del Terzo Settore per svolgimento di attività o servizi sociali di interesse generale “in favore di terzi” (art. 56 del d. lgs. 3 luglio 2017, n. 117, c.d. “Codice del Terzo Settore”), già in essere o appositamente attivati;
- c) non potranno, a loro volta, sub-affidare ad altri soggetti l'esecuzione delle attività;

Nel caso in cui il Comune di Cuneo intenda attivare tali affidamenti, occorre concordare con la Regione le attività progettuali da attribuire e le modalità di individuazione del partner.

I contratti/convenzioni/accordi di collaborazione stipulati con soggetti terzi affidatari dovranno essere dettagliati nell'oggetto, nei contenuti, nelle modalità di esecuzione delle prestazioni ed articolati per voci di costo.

Il Comune di Cuneo potrà acquisire i beni e i servizi necessari per la realizzazione del progetto nel rispetto della normativa UE e nazionale vigente in materia e del principio del “*value for money*”.

La Commissione Europea e/o la Corte dei Conti e/o altre Autorità competenti, in base a verifiche documentali in loco, possono sottoporre a controllo tutti i fornitori/prestatori di servizi selezionati.

Art. 7 - Risorse finanziarie e modalità di liquidazione

La Regione Piemonte si impegna a trasferire al Comune di Cuneo la somma complessiva di euro 56.000,00 a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'attuazione delle attività oggetto del presente Accordo.

Il trasferimento delle risorse avverrà a seguito di richiesta di pagamento da parte del Comune per l'importo rendicontato e verificato da parte dell'esperto legale e del revisore contabile che saranno individuati dalla Regione Piemonte.

I tempi della rendicontazione sono disciplinati dalla Convenzione di Sovvenzione sottoscritta dalla Regione Piemonte con l'Organismo Intermedio.

La rendicontazione dovrà essere predisposta secondo le regole previste per i progetti finanziati con fondi FAMI 21-27 e dovrà essere corredata dalla documentazione giustificativa delle spese sostenute.

Sono da considerare ammissibili le spese sostenute a partire dalla data di sottoscrizione del presente Accordo.

Preso atto delle finalità istituzionali dell'accordo e poiché trattasi di trasferimento di risorse per rimborsi nell'ambito di accordo tra pubbliche amministrazioni, l'operazione è considerata fuori campo IVA, ai sensi dell'art. 1 e 4, del DPR 633/72, e pertanto non è prevista emissione di fattura.

Art. 8 - Verifiche, revoche e recuperi

Qualora dalle verifiche effettuate emergano spese non ammissibili o non coerenti con le attività previste dal presente Accordo, la Regione potrà chiedere chiarimenti o procedere alla rideterminazione delle somme da trasferire.

Qualora dalle verifiche effettuate dall'Organismo Intermedio dopo il pagamento emergessero spese non ammissibili, la Regione potrà chiedere chiarimenti o procedere alla richiesta di rimborso delle somme già trasferite.

Art. 9 - Durata e modalità di realizzazione

Il presente Accordo ha validità per il periodo di attivazione della struttura di accoglienza nell'ambito delle stagioni estive 2026 e 2027, fino al 31/12/2027, termine ultimo per la chiusura delle operazioni di rendicontazione finale.

Art. 10 - Trattamento dei dati

In relazione ai dati personali il cui utilizzo è necessario per l'attuazione delle attività oggetto del presente Accordo:

a) la Regione Piemonte agisce in qualità di Titolare autonoma relativamente ai dati

trattati per le attività di propria competenza, quali, ad esempio, l'attività di coordinamento e monitoraggio e l'attività collegata alla rendicontazione ed alle domande di rimborso nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e al D. Lgs. n. 196/2003 (Codice privacy);

b) il Comune di Cuneo agisce in qualità di Responsabile esterno del trattamento dei dati, nominato dalla Regione Piemonte con apposito atto allegato al presente Accordo, (all. sub 1) ai sensi dell'art. 28 del GDPR;

Ciascuna delle parti, qualora si trovi nella condizione di affidare all'esterno, in parte e/o in toto, attività di trattamento di dati personali di propria titolarità, anche a favore di altri soggetti facenti parte della rete di partenariato progettuale, si impegna a sottoscrivere un accordo volto a formalizzare il ruolo privacy assunto da tali soggetti al fine di procedere ad una corretta gestione delle attività di trattamento di dati personali.

In caso di nomina a Responsabile, la sottoscrizione di un accordo di nomina ex art. 28 GDPR è condizione necessaria ed imprescindibile per l'affidamento di attività di trattamento di dati personali.

Art. 11 - Regole di pubblicità

Ai sensi dell'art. 30 del Regolamento (Ue) 2021/1147, le Parti rendono nota l'origine dei finanziamenti concessi dall'Unione, menzionandone esplicitamente il sostegno finanziario e garantendone la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati dei progetti, fornendo informazioni coerenti, efficaci e significative a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico.

Con riferimento alle modalità, regole generali e obblighi previsti dal Regolamento (Ue) 2021/1060 concernenti l'utilizzo dei loghi dell'Unione Europea e del Ministero dell'Interno, si rimanda alla Manualistica di riferimento: "Regole di pubblicità del Fondo".

Art. 12 - Conflitto d'interessi

Le Parti si impegnano a prendere ogni necessaria misura per prevenire ogni rischio, anche indiretto o potenziale, di conflitto di interesse o incompatibilità che possa influire sulla corretta esecuzione, sull'imparzialità e l'obiettività del presente Accordo.

Ogni situazione che costituisca o possa portare a conflitti d'interesse o incompatibilità durante l'esecuzione delle attività, deve essere immediatamente comunicata alla controparte. Le Parti devono procedere senza alcun indugio alla rimozione delle situazioni di conflitto.

Art. 13 - Accordi ulteriori

Tutte le modifiche al presente Accordo saranno vincolanti per le parti solo qualora fatte per iscritto e debitamente sottoscritte dalle parti.

Art. 14 - Tentativo di conciliazione e Foro competente

Per ogni controversia che possa insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente Accordo, dopo un preliminare tentativo di soluzione in via conciliativa, sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.

Art. 15 - Imposta di bollo

Ai sensi del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, il Comune di Cuneo è esente dal pagamento delle spese di bollo.

Sottoscrizione in formato digitale

Regione Piemonte	Legale Rappresentante o Delegato/a FIRMATO
Comune di Cuneo	Legale Rappresentante o Delegato/a FIRMATO

Atto di nomina a Responsabile del Trattamento

(ai sensi dell'art. 28, parr. 1 e 3, Regolamento UE 2016/679 protezione dei dati personali – GDPR)

Regione Piemonte – Direzione Welfare – Settore Politiche per le pari opportunità, diritti e inclusione, progettazione e innovazione sociale,

con sede in Torino (TO), Piazza Piemonte n. 1, C.F. 80087670016, P.IVA 02843860012,
nella persona di Osvaldo Milanese

nella sua qualità di Responsabile del Settore Politiche per le pari opportunità, diritti e inclusione, progettazione e innovazione sociale

(Delegato del Titolare, a seguire anche «Regione Piemonte» o «Titolare del Trattamento» o «Titolare»);

e

Comune di Cuneo

con sede in Cuneo, via Roma, 28, C.F. /P.IVA 00480530047

nella persona di _____

nella sua qualità di _____

(a seguire anche «Responsabile del Trattamento» o «Responsabile»);

PREMESSO CHE

Con Decreto direttoriale, prot. n. 97 del 01/08/2026, del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è stato adottato l'Invito ad hoc rivolto alla Regione Piemonte per la presentazione di una proposta progettuale multi-regionale, in continuità con la precedente, finanziata a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2021-2027 – Obiettivo Specifico 2 Migrazione legale e Integrazione, Misura di attuazione 2.d Ambito di applicazione 2.h), Intervento 2.f) Prevenzione e contrasto al lavoro sommerso e al fenomeno del caporalato, per un importo pari a euro 15.000.000,00;

Con D.G.R. n. 4-1658 del 07/10/2025 è stata autorizzata la presentazione della proposta progettuale "Common Ground 2 - Azioni interregionali di contrasto allo sfruttamento lavorativo dei cittadini di paesi terzi e di sostegno alle vittime di tale sfruttamento e di caporalato" nell'ambito dell'Invito ad hoc del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali,

che vede la Regione Piemonte capofila di un partenariato multi-regionale composto dalle Regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria e Veneto;

Con nota prot. n. 56 del 09/01/2026, Il Ministero del Lavoro ha ammesso a finanziamento il suddetto progetto FAMI 1194 “Common Ground 2” per un importo pari a euro 15.000.000,00, a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2021-2027;

Con DD.DD. n. 1623 del 27/11/2025 e n. 156 del 09/02/2026, a livello piemontese - a seguito di una procedura di co-progettazione - sono stati individuati come partner i seguenti quattro enti, capofila di Associazioni Temporanee di Scopo (ATS), per la realizzazione delle attività progettuali previste: Cooperativa Liberazione e Speranza referente per il quadrante nord Piemonte, Cooperativa Progetto Tenda referente per il quadrante centro, Cooperativa Momo referente per il quadrante sud/ovest e Comunità San Benedetto al Porto referente per il quadrante sud/est.

In data 24/03/2026 è stata siglata la Convenzione di sovvenzione tra Regione Piemonte e Ministero del Lavoro.

In data 30/04/2026 è stato fissato l'avvio ufficiale delle attività; il progetto ha durata di 30 mesi a decorrere da questa data, salvo eventuali proroghe ministeriali.

Con D.G.R. n. 11-2539 del 11/05/2026, sono stati iscritti sul bilancio pluriennale di previsione 2026-2028 i relativi stanziamenti di competenza e di cassa per l'importo del finanziamento pari ad euro 15.000.000,00 del progetto FAMI 1194 “Common Ground 2”

Con D.D. n. 853 del 27/05/2026 è stata accerta ed impegnata sugli appositi capitoli del bilancio pluriennale di previsione 2026-2028 la somma di Euro 15.000.000,00 per la realizzazione del progetto FAMI 1194 “Common Ground 2”;

TANTO PREMESSO

il Titolare del Trattamento nomina il Comune di Cuneo quale Responsabile del Trattamento, ai sensi dell'articolo 28, parr. 1 e 3, del GDPR, il quale dovrà operare in conformità al GDPR, al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come novellato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (a seguire, anche «**Codice**») e alle disposizioni di seguito riportate, che il Responsabile espressamente accetta con la sottoscrizione del presente Atto.

Art. 1 – Finalità e oggetto del Trattamento

Il Titolare affida al Responsabile le operazioni di Trattamento dei Dati Personali necessari alle elaborazioni utili al perseguimento delle finalità di cui al Progetto, in particolare attraverso l'utilizzo dei seguenti supporti informatici:

- Per la gestione amministrativa e operativa del progetto Common Ground 2, incluso il supporto alla rendicontazione degli enti attuatori, si utilizza l'applicativo “gestionale IRES”, un applicativo amministrativo sviluppato e gestito da IRES Piemonte, ente attuatore del progetto, per il supporto alla rendicontazione degli enti partner e attuatori;

- Per la gestione dei dati delle persone beneficiarie del progetto, si utilizza l'applicativo "Companee-CommonGround", fornito in licenza d'uso da IRES Piemonte agli enti attuatori;
- Per l'archiviazione e la condivisione della documentazione di progetto si prevede l'utilizzo di uno spazio Drive condiviso, inteso come servizio di archiviazione condivisa della documentazione di progetto.

1.1 - Categorie di interessati

Le operazioni di trattamento riguardano le seguenti categorie di interessati:

- persone beneficiarie del progetto (cittadini di paesi terzi, vittime o potenziali vittime di sfruttamento lavorativo e caporalato);
- personale dedicato degli enti attuatori e partner che utilizzano gli applicativi.

1.2 – Categorie di dati trattati

a) Dati personali comuni (art. 4, par. 1, n. 1, GDPR) - trattati principalmente tramite l'applicativo Companee-CommonGround:

- nome e cognome
- nome e cognome
- cittadinanza, nazionalità
- codice fiscale
- data di nascita
- genere
- residenza, domicilio
- contatti (telefono, e-mail)
- dati dei familiari
- dati sull'arrivo in Italia e status di soggiorno
- situazione lavorativa
- situazione abitativa

Sull'applicativo Gestionale Ires verranno altresì trattati dati personali comuni di personale di enti partner, ai fini della rendicontazione di progetto. In particolare verranno trattati:

- nome e cognome
- codice fiscale

- data di nascita
- genere
- residenza, domicilio
- contatti (telefono, e-mail)
- P. Iva
- Situazione contrattuale rispetto all'ente di appartenenza

b) Dati relativi alla salute e alla vulnerabilità (art. 9 GDPR, art. 4, par. 1, n. 15, GDPR) – trattati esclusivamente tramite l'applicativo Companee-CommonGround:

- disabilità
- stato di gravidanza
- gravi malattie e cure mediche in corso
- uso di sostanze stupefacenti
- vulnerabilità psichiche
- ulteriori dati in tema di vulnerabilità socio-assistenziale e condizioni di fragilità

Il Titolare comunica al Responsabile qualsiasi variazione nelle operazioni di trattamento. Il Responsabile non potrà effettuare operazioni di trattamento su dati personali ulteriori a quelli di cui al presente articolo, se non a seguito di variazioni formalmente richieste dal Titolare.

Art. 2 – Durata del Trattamento e tempi di conservazione

Il trattamento dei dati personali è autorizzato per i 5 anni successivi al termine del progetto (attualmente previsto per settembre 2028, salvo proroghe formalmente comunicate dal Titolare), in conformità con gli obblighi di rendicontazione previsti dal regolamento FAMI e dagli atti di finanziamento.

I termini di conservazione sono i seguenti:

- Dati personali trattati tramite il Gestionale IRES e tramite Companee-CommonGround: conservati per tutta la durata del progetto e per un periodo di 5 (cinque) anni successivi alla chiusura definitiva del progetto.
- Documentazione archiviata nello spazio drive condiviso: conservata per la medesima durata, con procedura di revisione e archiviazione definitiva o cancellazione da effettuarsi entro i 5 anni dalla fine del progetto, con la specifica che, entro 90 giorni dalla chiusura del progetto, si provvederà a impostare gli accessi alle cartelle condivise

in modalità di sola lettura, ad eccezione dei soggetti espressamente autorizzati dal Titolare o dal Responsabile per le operazioni di archiviazione definitiva e cancellazione.

Al termine del periodo di conservazione, ovvero qualora il rapporto tra Titolare e Responsabile venga meno per qualsiasi motivo, il Responsabile:

- perderà ogni legittimazione a trattare i dati personali;
- provvederà alla restituzione o alla cancellazione definitiva dei dati, secondo le istruzioni del Titolare;
- rilascerà al Titolare apposita dichiarazione attestante l'insussistenza di copie dei dati trattati.

Il Titolare si riserva il diritto di verificare la veridicità della suddetta dichiarazione.

Art. 3 – Istruzioni documentate

Il Responsabile del Trattamento, ai sensi dell'art. 28, par. 3, del GDPR, dovrà:

- provvedere all'attivazione, all'aggiornamento, alla modifica e alla disabilitazione dei profili per l'accesso e l'utilizzo dell'applicativo Companee, ai sensi delle comunicazioni contenenti gli elenchi delle Persone Autorizzate inviate dai soggetti partner del progetto "Common Ground 2" a IRES e per conoscenza al titolare;
- applicare le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza di cui al successivo art. 6 del presente Atto;
- assicurarsi, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:
 - distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a Dati Personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
 - trattamento dei Dati Personali non consentito o non conforme alle finalità del Trattamento di cui al precedente art. 1, comma 1, del presente Atto;
- individuare, verificare e, se del caso, aggiornare le persone autorizzate, ai sensi dell'art. 2-*quaterdecies* del Codice (a seguire, anche «**Persone Autorizzate**») in relazione a ciascuna area di Trattamento;
- vigilare – anche secondo le prassi istituite ed in accordo con il Titolare del Trattamento – che le Persone Autorizzate si attengano alle procedure di volta in volta indicate dal Titolare, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi Trattamenti;

- assistere il Titolare del Trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 del GDPR, nonché nel corso dell'eventuale consultazione preventiva all'Autorità di Controllo di cui all'art. 36 del GDPR (a seguire, anche «**Garante per la Protezione dei Dati Personali**»);
- ove richiesto, assistere il Titolare del Trattamento, con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, a fronte dell'esercizio, da parte degli Interessati, dei diritti di cui agli artt. da 13 a 22 del GDPR;
- ove richiesto, assistere il Titolare del Trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del Trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del Trattamento;
- comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di *providing* e *backup* utilizzati.

Art. 4 – Obblighi del Responsabile

Il Responsabile assume gli obblighi in materia di protezione dei Dati Personali, in conformità alle disposizioni del GDPR, del Codice e della ulteriore normativa vigente, e si impegna al pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di Trattamento dei Dati Personali, nonché delle istruzioni impartite dal Titolare.

Il Responsabile conferma la propria diretta e approfondita conoscenza degli obblighi che assume in relazione a quanto disposto dalla normativa di cui al precedente comma 1.

Il Responsabile si impegna a comunicare al Titolare, tempestivamente, qualsiasi circostanza sopravvenuta che dovesse essere di ostacolo al regolare espletamento delle attività di cui al presente Atto.

Il Responsabile garantisce che i Dati Personali trattati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo – mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza ai sensi dell'art. 6 del presente Atto – i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di Trattamento non consentito o non conforme alle finalità di cui al precedente art. 1, comma 1, del presente Atto.

Il Responsabile, salve specifiche istruzioni documentate del Titolare, si impegna a non:

- a) utilizzare i Dati Personali in proprio o comunque per finalità diverse da quelle indicate al precedente art. 1, comma 1, del presente Atto;
- b) cedere, concedere, consegnare, copiare, riprodurre, comunicare, divulgare, rendere disponibili in qualsiasi modo, o a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, a terzi, le informazioni acquisite nel Trattamento dei Dati Personali;
- c) duplicare o riprodurre, in proprio, i Dati Personali per finalità diverse da quelle indicate al precedente art. 1, comma 1, del presente Atto.

Il Responsabile si obbliga ad osservare la massima riservatezza in relazione a fatti, informazioni, dati e atti di cui lo stesso venga a conoscenza in ragione del presente Atto.

Art. 5 – Registro della attività di Trattamento

Il Responsabile si impegna a redigere, conservare ed esibire al Titolare, su richiesta, il registro di tutte le attività di Trattamento svolte per conto del Titolare, in conformità all'art. 30, par. 2, del GDPR, contenente:

- il nome e i dati di contatto del Responsabile del Trattamento, del Titolare del Trattamento, del rappresentante del titolare del Trattamento o del Responsabile del Trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati;
- le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del Trattamento;
- ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;
- ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1 del GDPR.

Art. 6 – Misure di sicurezza

6.1 – Gestionale IRES

Il Gestionale IRES è un applicativo sviluppato e gestito direttamente da IRES Piemonte per il supporto alla rendicontazione degli enti partner e attuatori. Il Responsabile esterno si impegna a:

- garantire l'accesso esclusivamente a utenti nominativamente autorizzati, con profili differenziati per ruolo e funzione, ove necessario;
- mantenere un log degli accessi e delle operazioni per un periodo non inferiore a 12 mesi;
- adottare misure di autenticazione robusta;
- garantire che il sistema non contenga dati dei beneficiari (dati particolari), limitandosi ai dati amministrativi e di rendicontazione.

6.2 – Applicativo Compane-CommonGround

L'applicativo Compane-CommonGround è utilizzato per la gestione dei dati delle persone beneficiarie, inclusi dati particolari (salute, vulnerabilità). Il Responsabile si impegna a:

- garantire accessi nominativi e profilati, con assegnazione individuale delle credenziali;

- attivare o richiedere al fornitore dell'applicativo il tracciamento degli accessi (log), ove tecnicamente disponibile.

6.3 – Spazio drive condiviso

Lo spazio drive condiviso è utilizzato per l'archiviazione e la condivisione della documentazione di progetto. Il Responsabile, per la propria quota di gestione, si impegna a:

- limitare l'accesso allo spazio drive ai soli soggetti nominativamente autorizzati, con profili di accesso differenziati (lettura / scrittura / gestione) assegnati per ruolo;
- limitare il caricamento nello spazio drive di documentazione contenente dati personali dei beneficiari ai soli casi strettamente necessari e previamente autorizzati dal Titolare, adottando il principio di minimizzazione e caricando esclusivamente i dati pertinenti alla specifica finalità;
- adottare il principio di minimizzazione dei dati caricati sul drive, evitando il caricamento di documentazione eccedente rispetto alle finalità di progetto;
- vietare esportazioni o download locali non necessari di documentazione contenente dati personali;
- applicare le procedure di cancellazione o archiviazione definitiva dei dati, secondo le istruzioni del Titolare, come previste in art. 2 del presente atto;
- verificare e comunicare al Titolare se il servizio drive utilizzato prevede trasferimenti di dati verso paesi extra-SEE (Spazio Economico Europeo), indicando le garanzie adottate (v. anche art. 6.4).

6.4 – Trasferimenti extra-SEE e servizi cloud

Il Responsabile si impegna a verificare e comunicare al Titolare ogni trattamento effettuato tramite servizi cloud che preveda trasferimenti di dati verso paesi extra-SEE, indicando:

- il paese di destinazione;
- le garanzie adottate (decisioni di adeguatezza, clausole contrattuali standard, altre misure appropriate ai sensi degli artt. 44-49 GDPR);
- le misure supplementari adottate ove necessario.

In assenza di garanzie adeguate, il Responsabile si astiene dall'effettuare il trasferimento senza preventiva autorizzazione scritta del Titolare.

Il Responsabile si impegna a comunicare al Titolare eventuali variazioni delle misure di sicurezza adottate.

Art. 7 – Delegato del Titolare al Trattamento dei Dati Personali

Il Titolare individua il Delegato al Trattamento dei Dati Personali nella persona di Osvaldo Milanese, Dirigente del Settore Politiche per le pari opportunità, diritti e inclusione, progettazione e innovazione sociale.

Il Delegato:

- assicura il mantenimento e la gestione del presente Atto in relazione a eventuali modifiche;
- adotta le procedure per garantire la conformità ai principi di cui all'art. 5 GDPR;
- verifica la compatibilità delle misure di sicurezza con la normativa vigente.

Le previsioni del presente Atto riferite ad attività operative del Titolare si intendono riferite al Delegato, salva diversa indicazione.

Art. 8 – Persone Autorizzate

Il Responsabile designa le Persone Autorizzate tra i propri dipendenti, individuando quelli idonei alle operazioni di trattamento e impartendo loro istruzioni scritte.

Il Responsabile vigila affinché le Persone Autorizzate:

- effettuino il trattamento in modo lecito e corretto, esclusivamente per le finalità di cui al presente Atto;
- non diffondano o comunichino i dati personali senza preventiva autorizzazione;
- impediscano l'accesso ai dati a persone non autorizzate;
- rispettino le misure di sicurezza adottate.

Le Persone Autorizzate hanno accesso ai soli dati la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti assegnati (principio del need-to-know). Il Responsabile si obbliga a fare osservare alle Persone Autorizzate la massima riservatezza.

Art. 9 – Nomina di Sub-Responsabili del Trattamento

Con il presente Atto, il Titolare conferisce al Responsabile autorizzazione scritta generale a nominare Sub-Responsabili del Trattamento ai sensi dell'art. 28, par. 2, del GDPR, fermi restando i seguenti obblighi:

- comunicazione preventiva al Titolare di ogni Sub-Responsabile nominato o modificato;
- selezione di soggetti che forniscano garanzie sufficienti circa l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate;
- imposizione, tramite contratto o altro atto giuridico, degli stessi obblighi in materia di protezione dei dati previsti nel presente Atto;

- responsabilità piena del Responsabile nei confronti del Titolare per gli eventuali inadempimenti dei Sub-Responsabili.

Il Responsabile informa il Titolare di eventuali modifiche riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di Sub-Responsabili. Il Titolare può opporsi a tali modifiche.

Art. 10 – Vigilanza

Il Titolare avrà la facoltà di vigilare sulla puntuale osservanza da parte del Responsabile degli obblighi stabiliti dalla legge e dal presente Atto, nonché di effettuare verifiche periodiche anche con riguardo ai profili inerenti alla sicurezza.

Il Titolare – previa richiesta motivata, con congruo preavviso e comunque con tempistiche e modalità concordate con il Responsabile – potrà svolgere altresì ispezioni nei locali ove si svolgono le operazioni di trattamento o sono custoditi dati o documenti relativi al presente Atto.

Art. 11 – Obblighi di collaborazione

Il Responsabile si obbliga a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi del presente Atto, consentendo e contribuendo alle attività di vigilanza di cui all'art. 10, comprese le ispezioni.

Il Titolare si impegna a utilizzare le informazioni raccolte durante le verifiche esclusivamente per le finalità indicate. Il Responsabile si obbliga a comunicare tempestivamente al Titolare:

- eventuali richieste degli interessati in esercizio dei diritti di cui agli artt. 13-22 GDPR;
- eventuali richieste o comunicazioni dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, delle Autorità Giudiziarie o di altre Autorità pubbliche;
- ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.

Il Responsabile fornirà supporto al Titolare nei contatti con le Autorità, ferma restando l'impossibilità per il Responsabile di rappresentare o agire dinanzi alle Autorità per conto del Titolare.

Art. 12 – Violazioni dei dati personali (Data Breach)

Il Responsabile informerà il Titolare, senza ingiustificato ritardo e comunque entro 24 ore dalla scoperta di qualsiasi violazione di dati personali, in modo che il Titolare possa porre in essere gli adempimenti necessari ai sensi degli artt. 33 e 34 del GDPR.

Per i dati particolari dei beneficiari (salute, vulnerabilità) trattati tramite Compañee-CommonGround, il Responsabile è tenuto a comunicare la violazione al Titolare immediatamente e comunque entro 12 ore dalla scoperta, data la necessità di consentire

al Titolare di valutare tempestivamente l'eventuale notifica al Garante (art. 33 GDPR, termine di 72 ore).

La comunicazione dovrà contenere almeno:

- descrizione della natura della violazione e dei dati interessati;
- categorie e numero approssimativo degli interessati coinvolti;
- misure adottate o proposte per porre rimedio alla violazione.

Art. 13 – Disposizioni varie

Il presente Atto non comporta alcun diritto del Responsabile ad uno specifico compenso e/o indennità e/o rimborso, salvo quanto previsto nella Convenzione.

Nessuna modifica al presente Atto sarà considerata validamente effettuata se non redatta per iscritto, firmata da persona munita dei necessari poteri e con indicazione specifica delle parti aggiunte o modificate.

Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni del GDPR e del Codice, nonché alla normativa comunque applicabile in materia di protezione dei dati personali.

Il presente Atto è stato oggetto di puntuale negoziazione tra le Parti, con la conseguenza che non si rende necessaria l'accettazione specifica di clausole del medesimo ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.

Il Titolare del Trattamento

Regione Piemonte

(firmato digitalmente)

Il Responsabile del Trattamento

Comune di Cuneo

(firmato digitalmente)